

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BLANDINI ANTONIO

Nella seduta del 24/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, tramite legale, con nota del 10 agosto 2010 chiedeva alla convenuta copia di documentazione inerente due rapporti di conto corrente a lui riferibili; relativamente ai costi, intimava alla banca di attenersi a quanto previsto nella deliberazione del Garante della Privacy n. 14 del 23 dicembre 2004.

L'intermediario, nel riscontrare la richiesta, rappresentava che la essa risultava disciplinata dall'art. 119, comma 4, del TUB e invitava il cliente a prendere contatti con la filiale dove risultavano radicati i conti "per prendere accordi in ordine alle modalità di ritiro della documentazione richiesta, ovviamente previa corresponsione delle relative spese e con riferimento agli ultimi dieci anni".

Il ricorrente sollecitava la richiesta con fax del 23 novembre 2010 in esito al quale, con nota in pari data, la banca quantificava in € 180,00 gli oneri da versare per evadere la richiesta di documentazione; il ricorrente provvedeva al pagamento in data 2 febbraio 2011 senza tuttavia ottenere quanto richiesto.

Con il presente ricorso, pertanto, chiede "il rilascio di copia della documentazione bancaria richiesta a mezzo RAR 10.8.2010 e reiterata sino al 19.12.2013 con successivi fax e mail, senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo", avendo già provveduto al versamento di quanto richiesto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La resistente ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo. In particolare, ha osservato che: "[...] tra le condizioni per adire l'ABF è richiesto che '... la questione sia stata preventivamente oggetto di reclamo all'intermediario e che quest'ultimo non abbia accolto le doglianze del cliente o sia rimasto silente. Il reclamo dev'essere inoltre allegato al ricorso ...'".

Nel merito, ha osservato che sulla base della documentazione agli atti emerge quanto segue:

- con lettera del 10 agosto 2010 veniva formulata dal legale del ricorrente la richiesta di documentazione bancaria relativa a due rapporti di conto corrente n. 17315/30 (cointestato con l'associato al ricorso, estinto il 7 agosto 2003) e n. 17316/30 (a lui intestato, estinto il 24 luglio 2001);
- la richiesta veniva riscontrata con lettera del successivo 25 agosto con la quale il ricorrente veniva invitato a prendere accordi con la Filiale in ordine alle modalità di ritiro della documentazione richiesta e alla corresponsione delle previste spese;
- anziché rivolgersi alla Filiale il legale sollecitava la richiesta con fax del 23 novembre 2010 che veniva riscontrato dalla banca in pari data, specificando che le previste spese, pari ad € 180,00, avrebbero dovuto essere versate contestualmente al ritiro della documentazione bancaria richiesta;
- le suddette spese venivano versate in data 2 febbraio 2011 e, in pari data, veniva consegnata la documentazione.

Con successivo fax del 28 giugno 2011 avente per oggetto "documentazione bancaria", riferita anche ad altre posizioni, il legale rappresentava testualmente: "Avuto riguardo alla posizione D.V. /L. la scrivente ha già provveduto alla corresponsione di € 180,00 giusta Sua nota nella quale veniva indicato il costo per il ritiro della stessa e di quella già pervenuta inerente la posizione L.G. e N., unitamente trattate. Per quanto concerne, invece, le ulteriori posizioni in oggetto precisate Le sarei grata, atteso che non mi è dato conoscere l'entità della documentazione disponibile, se, a mezzo nota, mi comunicasse l'importo eventuale da rimettere".

Dal tenore di tale missiva risulta evidente, ad avviso della banca, che la documentazione relativa alla posizione del ricorrente e della cointestataria risultava essere stata già consegnata da tempo, essendo in tale sede la richiesta riferita a documentazione relativa ad altri nominativi (ai quali non è riferibile il ricorso in esame).

La richiesta veniva riscontrata con fax del successivo 30 giugno dove, nello specificare in maniera dettagliata le spese relative alle singole posizioni, si precisava anche che la somma già versata si riferiva al pagamento delle spese di 18 estratti conto intestati al ricorrente, ritirati in data 2 febbraio 2011.

La resistente ha chiesto al Collegio di dichiarare irricevibile il ricorso, in subordine, di respingerlo.

DIRITTO

Con riferimento all'eccezione preliminare, si osserva che la medesima non pare cogliere nel segno proprio in relazione al copioso scambio di corrispondenza, tutta allegata al ricorso, intercorso con il legale del ricorrente fin dal 2010.

Dal tenore dello scambio di corrispondenza tra le parti emerge che, a fronte del pagamento di € 180,00, sia stata consegnata solo parte della documentazione richiesta e, segnatamente n. 18 e/c, cui la banca si riferisce e non anche i contratti pure oggetto di specifica richiesta; di tale consegna non vi è peraltro evidenza agli atti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Particolare rilevanza assume il fax della banca del 30 giugno 2011, dal quale dichiaratamente emerge l'esistenza di ulteriore documentazione riferibile al ricorrente, la cui consegna risulta subordinata alla corresponsione dei relativi costi.

Ebbene, questo Arbitro deve innanzitutto rammentare che, ai sensi dell'art. 119, co. 4, t.u.b., in tema di copia della documentazione riferita al rapporto bancario su richiesta del cliente, non soltanto il cliente ha diritto ad ottenere quanto richiesto entro 90 giorni, ma altresì "al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". Ed in questi militano con ancora maggior rigore le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia.

D'altra parte, in argomento, questo Arbitro (Collegio di Napoli, decisione n. 1076/2015), ha stabilito, in un caso analogo, che l'applicazione della disciplina ora richiamata "induce il Collegio a censurare il comportamento posto in essere dall'intermediario nei confronti del ricorrente e da quest'ultimo denunciato. Le previsioni normative sopra richiamate, infatti, consentono alla banca di addebitare al cliente esclusivamente "i costi di produzione" dei documenti richiesti. L'interpretazione che appare più corretta e persuasiva induce a identificare con tale formula espressiva le spese effettivamente sostenute dalla banca per la trasmissione al cliente di documenti che si presumono in suo possesso.

Con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica, peraltro, può ragionevolmente presumersi che queste spese siano, in linea ordinaria, molto modeste, corrispondenti perlopiù a quelle sostenute per la spedizione postale della documentazione. Queste considerazioni inducono a ritenere non giustificata la richiesta avanzata dall'intermediario nel caso di specie, mirata a ottenere il pagamento dell'importo di euro 150,00, importo che appare determinato, allo stato, per via forfetaria, senza alcuna specifica indicazione di eventuali spese vive che l'intermediario sarebbe stato costretto ad affrontare".

Nel caso di specie, un importo significativo in tal senso è stato già richiesto, e persino corrisposto dai ricorrenti. Appare pertanto doveroso riconoscere e dichiarare il diritto dei clienti di ricevere la documentazione richiesta con le RAR 10 agosto 2010 e 19 dicembre 2013, e non consegnata, nei sensi riconosciuti dall'intermediario nella sua richiesta di ulteriori ammontari a titolo di spese del 28 giugno 2011 nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente decisione. Inoltre, considerato l'intervenuto pagamento di euro 180,00, non potranno essere formulate dall'intermediario istanze di pagamento ulteriori a carico dei ricorrenti, salvo che l'intermediario dimostri che, per la ricerca e la produzione della documentazione già consegnata e per quella da consegnare, le sole spese vive sostenute superino il detto importo di euro 180,00, ovviamente per questa sola eventuale maggiore parte, nel solco di quanto stabilito da questo Arbitro (Collegio di Roma, decisione n. 7292/2014: con riferimento alla consegna di documentazione inerente al rapporto intercorso con il cliente "la previsione di spese in misura fissa e predeterminata non può trovare applicazione... Questo Arbitro, pertanto, in accoglimento del ricorso sul punto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedere soddisfatta la propria richiesta di documenti, rimborsando all'intermediario le sole spese vive effettivamente sostenute per la ricerca e la produzione della documentazione, che devono essere conteggiate a cura dell'intermediario, stante l'impossibilità di procedere in tal senso per il Collegio").

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI